



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" - Sassari

Regolamento Didattico dei Corsi di studio di Restauro

Sommario

Regolamento didattico dei Corsi di Studio di Restauro.....	3
Art. 1. Finalità	3
Art. 2. Corsi di studio	3
Art. 3. Natura formativa, caratteristiche professionalizzanti e abilitanti	3
Art. 4. Requisiti di Ammissione al Corso.....	4
Art. 5. Prove di accesso al corso	4
Art. 6. Crediti Formativi Accademici.....	5
Art. 7. Durata del corso di studio.....	5
Art. 8. Struttura didattica	5
Art. 9. Conseguimento del diploma. Esame finale	6
Art. 10. Obbligo di frequenza	6
Art. 11. Attività integrative	6
Art. 12. Esercitazioni e laboratori	6
Art. 13. Seminari didattici	6
Art. 14. Tirocini	7
Art. 15. Ammissione agli esami di profitto	7
Art. 16. Immatricolazioni	7
Art. 17. Riconoscimento dei crediti	7
Art. 18. Trasferimento ad altre Accademie	8
Art. 19. Sospensione e interruzione temporanea degli studi.....	9
Art. 20. Trasferimenti da altre Accademie	9
Art. 21. Rinuncia agli studi	9
Art. 22. Certificazioni dei titoli di studio.....	10

Regolamento didattico dei Corsi di Studio di Restauro

Art. 1. Finalità

1. È istituita presso l'Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" di Sassari la Scuola di Restauro, articolata in due corsi di Diploma Accademico di II° livello di durata quinquennale abilitante alla professione di "restauratore di beni culturali". Il seguente regolamento disciplina l'ordinamento degli studi, il quadro generale dei corsi e le regole di funzionamento degli stessi.

Art. 2. Corsi di studio

1. I corsi di Diploma Accademico di II° livello di durata quinquennale abilitante alla professione di "restauratore di beni culturali" sono:
 - a. PFP 1. *Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura;*
 - b. PFP 2. *Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile / Manufatti scolpiti in legno / Arredi e strutture lignee / Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti.*

Art. 3. Natura formativa, caratteristiche professionalizzanti e abilitanti

1. I corsi di studio per il conseguimento del Diploma Accademico a ciclo unico della Scuola di Restauro hanno l'obiettivo di formare restauratori di beni culturali secondo profili specifici come da normativa.
2. I diplomati nei corsi di diploma della Scuola devono conseguire una formazione specialistica, attraverso l'acquisizione di una cultura che si fondi sulla conoscenza approfondita delle tecniche e delle metodologie del restauro, basata sullo studio di:
 - a. discipline scientifiche di base applicate al restauro come chimica, fisica, biologia, geologia;
 - b. approfondimento delle tecniche del disegno e di ricostruzione grafica finalizzate alla documentazione secondo le norme vigenti;
 - c. discipline teoriche e storico-artistiche, della storia delle tecniche nonché delle metodologie di documentazione;
 - d. tecniche esecutive, materiali artistici, procedimenti e tecnologie;
 - e. metodologia di indagine diagnostica;
 - f. discipline giuridiche inerenti la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, legislazione per la sicurezza
 - g. fondamenti di economia, management e gestione delle imprese;
 - h. tecnologie informatiche e multimediali applicate alla tutela e al restauro;
 - i. moderne metodologie di manutenzione e restauro;
 - j. storia e teoria del restauro;
 - k. informatica e lingua inglese, quali conoscenze di base;

3. L'obiettivo del Corso di Diploma Quinquennale a Ciclo Unico è quello di formare figure professionali capaci di inserirsi con competenza, capacità operativa ed imprenditoriale nel mercato del lavoro connesso alla tutela, alla manutenzione ed al restauro dei beni culturali.
4. Il profilo professionale sarà quello di uno specialista che esegua attività nella gestione tecnica, in grado di elaborare valutazioni specifiche, di coordinare e dirigere, nell'ambito delle normative esistenti, le attività di tutela, ricerca, conservazione, restauro e valorizzazione dei beni culturali.
5. I diplomati della Scuola, che in base al D.M. 26 maggio 2009, n. 87 - ottengono la qualifica di "Restauratore di Beni Culturali", svolgeranno attività professionali in diversi ambiti nei campi della conservazione, della manutenzione delle opere d'arte e del loro restauro, in contesti pubblici e privati ed in ogni altro settore in cui si renda necessario l'intervento della specifica figura professionale, quali sovrintendenze, musei, biblioteche, archivi, aziende e organizzazioni professionali operanti nel settore del restauro e della tutela.
Essi potranno, pertanto, assolvere incarichi operativi, di progettazione e di realizzazione dei restauri, nonché di direzione dei lavori.
I diplomati potranno, inoltre, accedere a master, specializzazioni e dottorati e lavorare nel campo della ricerca.
Potranno, infine, insegnare le discipline del restauro nelle Scuole di Alta formazione, nelle Accademie e nelle Università.

Art. 4. Requisiti di Ammissione al Corso

1. Per essere ammessi ad un corso di diploma occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero e riconosciuto idoneo ai sensi della vigente normativa.
2. Poiché il corso è caratterizzato da un'ampia attività pratica di laboratorio e restauro che prevede l'assegnazione di postazioni-lavoro, l'accesso è a numero programmato (programmazione locale, disposta anche nel rispetto delle disposizioni previste dal DM 26 maggio 2009 n. 87 in materia di rapporto docenti/studenti).
3. L'ammissione è subordinata ad una prova definita dal Regolamento di Corso e recepita nel Manifesto degli studi, in ottemperanza al DM 26 maggio 2009 n. 87.
4. Lo studente deve essere in possesso o provvedere all'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale riguardante conoscenze base definite dal Regolamento didattico del corso di diploma.
5. Il regolamento didattico di corso definisce altresì le modalità di verifica del possesso della preparazione iniziale attraverso prove o altri strumenti di valutazione.

Art. 5. Prove di accesso al corso

1. Le prove di accesso ai corsi, in conformità a quanto previsto nell'allegato A del D.I. 87 2009, si articolano in:
 - a. prova attitudinale;

- b. prova orale di approfondimento relativa a storia dell'arte, storia delle tecniche di esecuzione dei manufatti, scienze della natura (chimica, biologia, scienze della terra, fisica), lingua inglese.
2. In alternativa alla prova orale i programmi formativi possono prevedere una prova scritta di cultura generale consistente in una serie di quesiti relativi alla storia e/o alla storia dell'arte (con particolare riferimento ai temi della conservazione e del restauro), alle scienze della natura (chimica, biologia, scienze della terra, fisica), alla lingua inglese.
3. L'ordine delle prove può essere diversamente modulato nei programmi formativi, fermo restando che il superamento della prima prova effettuata consente l'ammissione alla seconda e il superamento di questa l'ammissione alla prova finale.
4. Le procedure delle prove di accesso dettagliate saranno pubblicate annualmente nel Manifesto degli studi.

Art. 6. Crediti Formativi Accademici

1. Gli ordinamenti didattici del corso e le attività didattiche sono organizzati sulla base dei Crediti Formativi Accademici, di seguito denominati CFA, quale misura dell'impegno di apprendimento dello studente.
2. Al CFA corrispondono 25 ore di lavoro per studente, mediamente ripartite in 8 ore di formazione teorica diretta e 17 ore di autoformazione (studio, realizzazione ricerche, in genere attività autonome). L'attività laboratoriale costituisce almeno il 50% delle ore complessive di ogni credito ad essa legata.
3. La quantità media di lavoro di apprendimento dello studente impegnato a tempo pieno negli studi accademici è convenzionalmente fissata in 60 CFA per anno.

Art. 7. Durata del corso di studio

1. La durata del corso è di cinque anni. Per il conseguimento del titolo lo studente dovrà acquisire almeno 300 CFA, secondo le indicazioni contenute nella scheda delle attività formative e dei crediti relativi al curriculum del quinquennio compresa nell'Ordinamento Didattico del Corso.
2. Il corso ha obbligo di frequenza.
3. L'Accademia organizza stages, workshop e tirocinii finalizzati ai singoli profili.
4. Le iniziative didattiche sono istituite e attivate su proposta dei corsi e del Dipartimento relativo con delibera del Consiglio Accademico; esse vengono altresì deliberate dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 8. Struttura didattica

- a. il Consiglio di Corso,
- b. il Dipartimento di Progettazione ed Arti Applicate

Gli organi, le funzioni e le competenze di tali strutture sono definiti dai Regolamenti generali dell'Istituzione.

Art. 9. Conseguimento del diploma. Esame finale

1. L'esame finale dei corsi di diploma è articolato in due prove, una di carattere applicativo, consistente in un intervento pratico – laboratoriale che dimostri le competenze professionali di esecuzione acquisite nel corso e necessarie per la professione, una di carattere teorico - metodologico, consistente nella discussione di un elaborato scritto riguardante un progetto conservativo scelto e proposto dal diplomando che dimostri padronanza teorica e capacità costruttiva dei livelli di intervento e di progettazione complessiva. Qualora la prima prova non venga superata, il candidato potrà ripetere l'esame nella sessione successiva.
2. Modalità di composizione delle commissioni, procedure per la presentazione della domanda della tesi di diploma e per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento al Regolamento tesi ed esame finale dell'Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" di Sassari.

Art. 10. Obbligo di frequenza

1. Sono ammessi agli esami gli iscritti che abbiano svolto le attività previste dal programma didattico-formativo e abbiano adempiuto agli obblighi di frequenza per almeno 80%.

Art. 11. Attività integrative

1. Allo scopo di favorire l'assolvimento di debiti formativi, le strutture didattiche possono programmare annualmente, sentito il Consiglio Accademico, l'istituzione di attività formative integrative e propedeutiche svolte dai docenti sulla base dell'ampliamento dell'impegno didattico e tutoriale, nelle forme previste dal Contratto Integrativo d'Istituto per le attività aggiuntive d'insegnamento e funzionali all'insegnamento.
2. Dette attività vengono emanate con decreto direttoriale.

Art. 12. Esercitazioni e laboratori

1. Le esercitazioni consistono in attività con le quali si sviluppano esemplificazioni ed applicazioni di principi e metodi presentati con lo scopo di chiarire i contenuti delle lezioni.
2. Le attività di laboratorio sono attività formative strettamente connesse ed integrate alla disciplina di riferimento. Esse vengono svolte dallo studente dietro la diretta supervisione del docente o del tutor didattico.
3. A motivo dell'alto livello di operatività degli insegnamenti le esercitazioni e laboratori didattici possono assumere valenza autonoma e rappresentano momenti necessari per la formazione dello studente.
4. Le esercitazioni verranno svolte con utilizzo di opere vincolate nei termini e nelle percentuali indicate dal D.M. 87/2009, entro le norme di tutela e autorizzative previste dal 'Codice dei beni culturali e del paesaggio' (D. Leg. 42/2004).

Art. 13. Seminari didattici

1. Il seminario didattico è attività formativa consistente nella partecipazione dello studente ad incontri in cui sono presentati, discussi e approfonditi temi oggetto degli insegnamenti, sotto la supervisione di un docente.

Art. 14. Tirocini

1. Il tirocinio consiste in un periodo di inserimento operativo dello studente in una struttura progettuale di ricerca, produttiva o professionale esterna alla struttura didattica dell'Accademia, con il fine di apprendere le modalità di applicazione di principi e contenuti oggetto d'insegnamento.
2. La durata del tirocinio è proporzionata alle esigenze di apprendimento di un particolare argomento oggetto dell'insegnamento o delle finalità formative del corso di studio.
3. Le attività di tirocinio presso strutture esterne richiedono la previa stipula di apposita convenzione in cui vengono precisati gli obiettivi del tirocinio, i tempi e le modalità di svolgimento dello stesso, le competenze del soggetto ospitante e gli oneri del soggetto promotore.

Art. 15. Ammissione agli esami di profitto

1. Per essere ammesso agli esami finali di profitto lo studente deve:
 - a. essere in regola con l'iscrizione al corso di studio tramite il pagamento delle relative tasse e contributi
 - b. essere in regola con gli obblighi di frequenza previsti per ogni singolo corso
2. Lo studente può sostenere nel corso dell' A.A. tutti gli esami finali di profitto relativi agli insegnamenti del proprio curriculum e del piano di studi individuale, nel rispetto delle eventuali propedeuticità e degli eventuali vincoli definiti dalla struttura didattica competente.
3. Lo studente non può sostenere esami finali di profitto relativi a corsi che non siano attivati nell' A.A. di svolgimento, salvo che si tratti di esami rientranti nel proprio curriculum o nel piano di studi individuale e di cui sia in difetto. In tal caso lo studente ha diritto alla nomina di apposita commissione d'esame.

Art. 16. Immatricolazioni

1. Le domande di immatricolazione al corso di diploma sono indirizzate al direttore dell'Accademia e debbono contenere le generalità complete secondo quanto previsto dal Manifesto annuale degli Studi.
2. La domanda di immatricolazione deve essere presentata entro i termini stabiliti annualmente dal consiglio Accademico e pubblicati sul Manifesto annuale degli Studi. Il Direttore può accogliere, per gravi e giustificati motivi, domande di immatricolazione presentate in ritardo.

Art. 17. Riconoscimento dei crediti

1. Per il riconoscimento di prove di esame sostenute in corsi di studio diversi, relativamente al trasferimento degli studenti da un altro corso di studio ovvero da un'altra Istituzione, il Consiglio

Accademico potrà convalidare, su proposta della Scuola, gli esami sostenuti indicando espressamente la tipologia di attività formativa, l'ambito disciplinare, il settore scientifico disciplinare ed il numero di CFA coperti nel proprio ordinamento didattico, nonché l'anno di corso al quale viene inserito lo studente, in base al numero di esami convalidati ed a quanto stabilito dal successivo punto 2; nel caso di esami didatticamente equipollenti, essi devono essere dichiarati tali con specifica delibera, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti sarà motivato.

2. Agli studenti che provengano da corsi di diploma della medesima classe, viene assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile, e comunque in misura pari ad almeno il 50%, dei crediti maturati nella sede di provenienza, fermo restando il mantenimento del rapporto docenti/studenti previsto dal D.M. 87/2009 e la verifica tramite apposita prova della formazione del candidato.

Con riferimento ai trasferimenti accolti, il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

3. Per gli esami non compresi nei settori scientifico-disciplinari indicati dall'Ordinamento didattico del relativo PFP, a richiesta dello studente potrà essere riconosciuto un massimo di otto crediti a titolo di «Attività formative a scelta dello studente».
4. Sarà possibile il riconoscimento di crediti assolti in «Ulteriori attività formative», per un massimo di cento crediti.
5. Salvo il caso della provenienza da altri Corsi di diploma, in ogni caso il numero totale dei crediti riconosciuti non potrà superare il limite massimo di cento.
6. In caso di iscrizione da parte di studente già in possesso di titolo accademico dello stesso livello, si applicano gli stessi principi sopra riportati.
7. Per i passaggi/trasferimenti da Corsi di Studio appartenenti a classe diversa, può essere disposta l'ammissione ad anno successivo al primo (abbreviazione di carriera) verificata la presenza di reali requisiti, anche attraverso prove come da test di ammissione.

Art. 18. Trasferimento ad altre Accademie

1. Lo studente può trasferirsi ad altra Accademia presentando domanda al Direttore entro il 31 dicembre di ogni anno accademico, purché l'istanza sia accompagnata, ove richiesto dall'Accademia di destinazione, da documento comprovante la disponibilità dell'Accademia ospitante ad accogliere la domanda.
2. A decorrere dalla data di presentazione della domanda di trasferimento ad altra Accademia lo studente interrompe la carriera scolastica presso l'Accademia di provenienza, salvo che non abbia ritirato l'istanza prima dell'inoltro del foglio di trasferimento.
3. L'accettazione del trasferimento ad altra Accademia non comporta alcun rimborso di tasse, contributi e indennità versate dallo studente.
4. Lo studente trasferito ad altra Accademia porta con sé il curriculum accademico svolto, con relativi esami di profitto sostenuti e CFA acquisiti.

5. L'ammissione al trasferimento è subordinata al superamento della prova di ammissione, in conformità a quanto previsto dal D.l. 87 DEL 2009 ed ai posti disponibili, secondo il numero programmato.

Art. 19. Sospensione e interruzione temporanea degli studi

1. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni per iscriversi e frequentare corsi di studio presso Accademie straniere ovvero nel caso di ammissione ad altro corso di specializzazione o di dottorato di ricerca.
2. Lo studente ha inoltre la facoltà di sospendere gli studi per l'intero anno accademico nel caso di ottemperanza ad obblighi militari, servizio civile, maternità, ricovero ospedaliero superiore a 4 mesi continuativi. Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non ha obbligo di versamento di tasse e contributi accademici e non può sostenere alcun tipo di esame di profitto.
3. Oltre a quanto previsto dai commi 1. e 2., lo studente ha facoltà di interrompere gli studi. Qualora intenda esercitare successivamente i diritti derivanti dalla condizione di studente, deve presentare domanda al Direttore dell'Accademia allegando:
 - a. curriculum accademico svolto;
 - b. versamento di tasse e contributi per ogni annualità di interruzione di studi;
 - c. versamento di tasse, contributi e oneri dovuti per l'anno accademico in cui viene presentata la domanda.

Art. 20. Trasferimenti da altre Accademie

1. La domanda di trasferimento da altra Accademia, indirizzata al Direttore, deve pervenire entro il 31 dicembre di ogni anno accademico.
2. Alla domanda di trasferimento di altra Accademia deve essere allegato il curriculum scolastico svolto, con relativi esami sostenuti e CFA acquisiti. Per le domande provenienti da Accademie non statali dovrà inoltre risultare allegato, a cura degli organismi direttivi, dettagliato programma per ogni singola disciplina seguita corredato dal monte orario di insegnamento.
3. Il Consiglio Accademico delibera il riconoscimento degli studi svolti presso l'Accademia di provenienza, con l'indicazione:
 - a. di eventuali debiti formativi e percorsi integrativi o propedeuticità allorquando si riscontrino elementi di non congruità tra curricula pregressi e piani di studio attivi
 - b. di eventuali crediti formativi allorquando si riscontrino eccedenze fra curricula pregressi e piani di
4. Esami e crediti formativi conseguiti in attività Socrates/Erasmus e in scambi internazionali oggetto di convenzione vengono riconosciuti interamente ed entrano a far parte del curriculum accademico dello studente

Art. 21. Rinuncia agli studi

1. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento agli studi accademici intrapresi ed immatricolarsi ex novo al medesimo o ad altro corso, previo versamento di tasse e contributi arretrati.
2. La rinuncia agli studi ha carattere irrevocabile e deve essere manifestata per le vie formali in modo esplicito senza condizioni o clausole limitative.
3. Lo studente che abbia rinunciato agli studi può ottenere le certificazioni relative alla carriera accademica percorsa con la specificazione formale dell'inefficacia della carriera a seguito della rinuncia.

Art. 22. Certificazioni dei titoli di studio

1. Al conseguimento del titolo di studio viene rilasciato all'interessato il Diploma Accademico di II° livello di durata quinquennale. Quale supplemento al diploma l'Accademia rilascia certificazione che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al "curriculum" specifico seguito dallo studente per il conseguimento del titolo.
2. Il titolo è abilitante all'esercizio della professione di Restauratore dei Beni Culturali così come definito dal D.M.86 del 2009.